

[redacted] res. in [redacted], via [redacted]

[redacted]

[redacted] res. in [redacted] via

[redacted]

[redacted] res. in [redacted], via

[redacted]

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: petizione di eredità, riduzione di prelegato.

CONCLUSIONI: come dalle attrici e dalla convenuta costituita precisate nei rispettivi fogli allegati a verbale di udienza 15.6.2005.

SVOLGIMENTO PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 6/3/2002, [redacted]

[redacted] e [redacted] esponevano:

-di essere sorelle di [redacted] deceduta in [redacted]

[redacted] 11.2.1990;

-che [redacted] risultava essere proprietaria per la

misura del 33,333% per acquisto fatto in data 15.4.1979,

unitamente ai fratelli [redacted] e [redacted]

comproprietario ciascuno in eguale misura, dell'immobile

sito in [redacted] via F.lli [redacted] come da

nota di trascrizione 7.4.1979, n.21189 d'ordine il 17658

particolare (doc.1);

-che la sorella [redacted] era deceduta nubile,

senza figli e senza lasciar testamento, per cui alla sua

quota erano subentrati per successione legittima nella

comproprietà dell'immobile su indicato, ex art. 570 I comma c.c., i fratelli [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED], tutti nella misura del 5,555%;

-che pertanto la quota dei fratelli [REDACTED] e [REDACTED] si era accresciuta fino a raggiungere la percentuale del 38,888% ciascuno;

-che in data 23.11.1990 era defunto in [REDACTED] celibe, senza figli e senza lasciar testamento il fratello [REDACTED]

[REDACTED] per cui alla sua quota erano subentrati per successione legittima nella comproprietà dell'immobile citato i fratelli [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] tutti nella misura del 7,7776%;

-che pertanto la quota del fratello [REDACTED] si era accresciuta fino a raggiungere la percentuale del 46,6656%, mentre la quota delle sorelle [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] aveva raggiunto, per accrescimento, la percentuale del 13,3325%;

-che in data 9.9.2000 il fratello [REDACTED] era defunto in [REDACTED] lasciando testamento con il quale nominava eredi i sigg. [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] prelegando ai sensi dell'art. 661 c.c. alla nipote [REDACTED] i due locali siti in [REDACTED], via

[REDACTED] con tutti i mobili ivi esistenti;

-che tale prelegato era illegittimo in quanto [redacted]
[redacted] non poteva disporre dell'intera proprietà
dell'immobile in oggetto, appartenendo parte di esso e,
precisamente, nella misura del 13,3326% ciascuna alle
attrici [redacted] e [redacted] per successione
legittima dai sopra indicati aventi causa;

-che pertanto il prelegato in favore di [redacted]
violando il diritto di comproprietà delle attrici doveva
essere ridotto nella misura del 46,6656% e cioè, nei limiti
della quota di cui era comproprietario [redacted] e
della quale poteva disporre liberamente nel testamento;

-che esse attrici rivendicavano pertanto la comproprietà
dell'immobile nella misura del 13,3326% spettante a
ciascuna di esse;

- che comproprietari dell'immobile risultavano essere anche
[redacted] (con la quota del 13,3326% ereditata da [redacted]
[redacted] e successivamente da [redacted] [redacted]
[redacted] e [redacted] (con la quota del
6,66635 pro capite, ereditata, ai sensi dell'art.566 I
comma c.c., al 50% ciascuno dalla madre [redacted] che
aveva a sua volta ereditato dalla sorella [redacted] prima
e, poi dal fratello [redacted]

Ciò premesso, [redacted] [redacted] convenivano
in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, [redacted]
[redacted] per
sentir dichiarare:

1) che la proprietà dell'immobile sito in [redacted] via [redacted] in capo al sig. [redacted] al momento della sua morte era pari al 46,6656% e conseguentemente disporsi la riduzione del prelegato a favore di [redacted] nella misura sopra citata;

2) che esse attrici risultano essere comproprietarie dell'immobile suddetto nella misura del 13,3326% ciascuna.

In via subordinata, nell'ipotesi in cui la convenuta [redacted] [redacted] aderisse alla domanda attrice ed intendesse rilevare le quote di comproprietà di esse attrici, disporsi consulenza tecnica d'ufficio per accertarne il valore commerciale.

Si instaurava il contraddittorio con la convenuta [redacted] [redacted] che, con comparsa di risposta depositata il 18.6.2002, eccepiva in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva in capo alle attrici in quanto prive della qualità di credi, per non avere [redacted] e [redacted] mai accettato né per iscritto, né con comportamenti concludenti, l'credità dei fratelli [redacted] e [redacted] stando, in via principale, per il rigetto delle domande ex adverso proposte in quanto destituite di ogni fondamento.

I convenuti [redacted] e [redacted] [redacted] non costituitisi in giudizio benché ritualmente citati, venivano dichiarati contumaci all'udienza di prima comparizione in data 19.6.2002.

Disposta la comparizione personale delle parti ex art. 183 c.p.c., che peraltro non poteva espletarsi per l'assenza non giustificata delle attrici, il Giudice - su richiesta delle parti - concedeva i termini per le memorie ex art. 183 V comma e rinviava la causa, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., all'udienza del 3.4.2003.

In tale sede il Procuratore della convenuta sollevava l'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione attiva delle attrici in quanto prive della legittimazione a proporre l'azione di riduzione di legato, siccome riservata in via esclusiva, per il disposto di cui all'art. 536 c.c. ai soli "legittimari" e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Con ordinanza riservata in data 15.4.03, il G.O.T. - in temporanea sostituzione del G.I. - concedeva i termini per le memorie ex art. 184 c.p.c. e differiva la causa per la discussione in ordine alle istanze istruttorie delle parti al 18.9.03.

Con ordinanza riservata 22-24.9.03 il G.I. ammetteva le prove per interrogatorio e per testi ritenute rilevanti.

Provvedutosi all'espletamento di tale incombenza, la causa - sulle conclusioni precisate definitivamente dalle parti all'udienza del 15.6.05 - veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che, come evidenziato dalla Suprema Corte anche nella recente sentenza n.13738/2005, "la legittimazione o titolarità dell'azione costituisce una condizione dell'azione stessa che si concretizza, dal lato attivo (per quanto qui rileva) nel diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio inteso ad una sentenza dichiarativa, costitutiva o di condanna, sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto di controversia indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso in capo all'attore, dacchè si determina in base alla sola affermazione di questi della sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, devesi avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione...

In altri termini, l'accertamento della legittimazione attiva "deve rivolgersi alla coincidenza dal lato attivo tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto".

Tanto premesso, non sussiste dubbio in ordine alla legittimazione attiva in capo alle attrici [REDACTED] e [REDACTED] che, affermandosi - come da specifica narrativa - eredi della sorella [REDACTED] e del fratello [REDACTED] rivendicano la comproprietà dell'immobile sito in [REDACTED] nella via [REDACTED]

[redacted], nella misura del 13,3326% spettante a ciascuna di esse (quota spettante in eguale misura alla sorella [redacted] ed ai figli della defunta sorella [redacted] [redacted] e [redacted], citati in giudizio per l'integrazione del contraddittorio) e chiedono, di conseguenza la riduzione del prelegato ex art. 661 c.c. disposto, in favore della nipote [redacted] da [redacted] con testamento pubblico, avente ad oggetto l'intero immobile su indicato, benchè al momento della sua morte, al predetto spettasse una quota pari al 46,6656%.

Quanto poi all'eccepita carenza di legittimazione in capo alle attrici a proporre l'azione di riduzione di legato - azione riservata in via esclusiva ai legittimari tassativamente indicati nell'art. 536 I comma c.c., mentre [redacted] e [redacted] sono sorelle del de cuius, come precisato a verbale 3.4.2003 dalla Difesa di [redacted] - eccezione riproposta nelle precisate conclusioni - è sufficiente osservare che le attrici si sono limitate a rivendicare, ex art. 533 c.p.c., la loro qualità di eredi di [redacted] e [redacted] in forza della quale si affermano comproprietarie, per successione legittima ai germani [redacted] e [redacted] ciascuna di una quota del già precisato immobile, del quale dunque, [redacted] non poteva disporre per l'intero.

L'eccezione va, di conseguenza respinta.

Nel merito, ritiene il Tribunale - pacifica essendo in causa la delazione ereditaria in esame - che le attrici non abbiano fornito prova adeguata dell'asserita accettazione tacita di entrambe le eredità dei defunti germani [redacted] e [redacted] rispettivamente nubile e celibe deceduti in data 11.2.1990 e 23.11.1990, senza lasciare figli e testamento nei termini di legge, sì che in tal senso deve trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a [redacted] e [redacted] [redacted] in quanto prive della qualità di eredi.

Giova in proposito ricordare che, per quel che attiene alla prova dell'accettazione tacita dell'eredità, essa può desumersi - ex art. 476 c. c. - dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, ossia in un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. n.13738/05, 12753/99, 9782/95).

In tal senso, univocamente significativa è in particolare la proposizione di azioni giudiziarie intese alla revindica o alla difesa della proprietà dei beni ereditari o al risarcimento per la loro mancata disponibilità, che non limitandosi al semplice mantenimento dello stato di fatto esistente all'atto dell'apertura della successione,

implicitamente comprovano l'accettazione della qualità di erede.

Pertanto, la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma - per quanto rileva in questa sede, non essendo pacificamente le chiamate nel possesso dei beni - diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), ovvero in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio) - (Cass. n.3696/2003).

Ciò posto, nel caso di specie, le attrici assumono di aver accettato tacitamente l'eredità dei citati defunti germani in quanto "al momento della loro morte raggiunsero (avevano raggiunto) un accordo in due tempi successivi, con gli altri coeredi [redacted] consistente nel lasciare vita natural durante nel possesso dei beni ereditari, ed in particolare dell'appartamento sito in [redacted] via [redacted] il fratello sig. [redacted] che già vi abitava, con l'intesa che alla sua morte detto immobile ed i restanti beni, compreso il denaro, sarebbero stati divisi fra i restanti eredi".

A prescindere da ogni valutazione ex art. 458 c.c. di tali accordi, pur eccepita dalla convenuta, osserva il Giudice che "dette intese" appaiono comunque prive della connotazione di univoco significato nei sensi sopra

precisati, perché non esplicatesi in atti che presuppongono la qualità di erede, nemmeno essendo emersa con certezza alcuna dichiarazione di volontà delle attrici, rivolta a tutti gli altri coeredi ed intesa ad accettare l'eredità, sì che non può trovare applicazione nel caso di specie, il disposto di cui agli artt. 474 e 476 c.c., tanto più ove si considerino le contrastanti dichiarazioni rese dai testi attorei e da quelli di parte convenuta.

In particolare, le testi [redacted] (figlia dell'attrice [redacted]) e [redacted] (figlia dell'attrice [redacted]) hanno riferito di "più riunioni fra gli eredi legittimi" alle quali, peraltro, secondo la teste [redacted] avrebbero partecipato "tutti i fratelli eredi" e, dopo la morte di [redacted], "tutti gli eredi ad eccezione di [redacted]", con la precisazione che "in una di tali riunioni i coeredi presenti dichiaravano di accettare l'eredità"; mentre la teste Varisco ha affermato che "non tutti (i coeredi) parteciparono alle...riunioni" e nulla ha riferito circa l'asserita accettazione verbale dell'eredità, pur concordando entrambe sul tipo di intesa che sarebbe stata raggiunta fra i coeredi presenti.

Sul punto, di nessun pregio appare poi la deposizione del teste [redacted] che ha dichiarato di aver appreso le circostanze suddette dai vari parenti come precisati a verbale.

Per contro, proprio i coeredi [redacted] e [redacted] - figli della defunta [redacted] e,

dunque, titolari di un interesse corrispondente a quello delle attrici, avendo il de cuius [redacted] istituito in favore di [redacted], figlia della sorella [redacted] il prelegato per cui è causa - hanno recisamente smentito nel reso interpello l'esistenza delle asserite riunioni, delle quali nemmeno la madre, all'epoca convivente con la figlia, era stata resa cognita tanto da essere "all'oscuro di tutto": circostanza questa confermata dai testi [redacted] e [redacted] rispettivamente coniuge e figlia di [redacted], nonché dalla teste [redacted] figlia della convenuta [redacted]

Del pari, l'ulteriore assunto delle attrici, volto a significare che [redacted] avrebbe chiesto ed ottenuto da parte dei coeredi [redacted] e [redacted] e [redacted] l'autorizzazione a ristrutturare il piano superiore dell'immobile di via [redacted] è circostanza che seppur affermata dalle citate testi [redacted] e [redacted] risulta smentita dalle contrarie deposizioni sul punto rese dal teste [redacted] nipote di [redacted] e dai coeredi [redacted] e [redacted]

Le argomentazioni tutte che precedono, impongono dunque, ad avviso del Giudicante, il rigetto della domanda.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore della convenuta [redacted] seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c..

Nulla per le spese quanto ai convenuti contumaci.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano - IV Sezione Civile- in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

1) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle attrici [redacted] e [redacted] a proporre l'azione di riduzione di legato, come da motivazione;

2) rigetta la domanda proposta da [redacted] e [redacted] contro [redacted] siccome prive della qualità di eredi;

3) condanna le attrici alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta [redacted] liquidate in complessivi € [redacted] di cui: € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari, oltre oneri di legge e rimborso spese generali secondo T.F. Così deciso in Milano l'11 novembre 2005.

IL GIUDICE

(dott. Gianna Vallescura)

